

Rimosso dall'incarico il primo cittadino di Copparo (Fe)

# Segretari obbligatori

## Senza il funzionario il sindaco rischia

DI ACHILLE MACCAPANI

Rimosso dalla carica, per la prima volta in Italia, un sindaco, in quanto non ha provveduto entro i termini di legge alla nomina del segretario comunale titolare. È accaduto a Copparo, in provincia di Ferrara, dove il sindaco Davide Tumiatì è stato dichiarato decaduto con il dpr 10/1/2004 (pubblicato in *G.U.* n. 19 del 24/1/2004), a seguito di un'accurata relazione firmata dal ministro dell'interno Giuseppe Pisanu. È stato sciolto anche il consiglio comunale, che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. Dall'anno 2000 la sede di segreteria generale del suddetto comune non veniva ricoperta, nonostante ripetuti inviti dell'agenzia autonoma segretari e del prefetto di Ferrara. Il comune si è sempre opposto, impugnando gli atti in sede giurisdizionale. Ma il Tar Lazio con sentenza del 25/2/2003, nel rigettare il ricorso comunale, ha affermato come fosse «doveroso e obbligatorio l'avvio della procedura» di nomina «e legittima la designazione di un reggente», in attesa di definire la nomina del titolare, come previsto

dal dpr 465/97. Ciononostante, «l'amministratore persisteva nel rifiuto di dare avvio alla procedura di nomina». Il sindaco ha anche impedito per lungo tempo l'insediamento del segretario reggente (originariamente in disponibilità), «confermando, nell'ufficio, il vicesegretario in servizio al momento del verificarsi della vacanza, che rimaneva pertanto in carica ben oltre i termini di legge (120 giorni, ndr), in carenza anche dei requisiti prescritti per l'assegnazione della titolarità di quella sede». Tale ostruzionismo è stato mantenuto nonostante la diffida del prefetto di Ferrara del 3/6/2003, impugnata al Tar Lazio: quest'ultimo ha respinto la domanda cautelare di sospensione, mentre il Consiglio di Stato ha dichiarato, con ordinanza del 15/7/2003, «la legittimità del provvedimento di nomina del reggente e della relativa diffida». Il segretario reggente si è quindi insediato solo il 21/7/2003. Il sindaco non ha però avviato la procedura di nomina del titolare della sede di segreteria generale. Il prefetto di Ferrara ha quindi diffidato il sindaco ad adempiere con provvedimento del 29/9/2003,

precisando che, a seguito della decorrenza infruttuosa di dieci giorni, sarebbe stata applicata la misura sanzionatoria di rimozione dalla carica, prevista dall'art. 142 del dlgs 267/2000; anche quest'ultimo provvedimento è stato impugnato dal sindaco di Copparo innanzi al giudice amministrativo. Di conseguenza, il 4/12/2003 il prefetto di Ferrara ha presentato al ministero dell'interno la proposta di adozione del provvedimento di rimozione del sindaco. «Una decisione necessaria», afferma nella relazione il ministro dell'interno, «in quanto sussiste una condotta posta in essere dal sindaco in violazione della legge» che «assume rilevanza anche in relazione ai requisiti della gravità e della persistenza». Tale condotta «si pone come atto di aperta contrapposizione alle prerogative di competenza di altre istituzioni», quali l'Agenzia autonoma segretari e il Prefetto di Ferrara. Un comportamento, quello del sindaco di Copparo, definito dal ministro dell'interno «incompatibile con i criteri di legittimità che devono sorreggere l'attività amministrativa dei soggetti di vertice». (riproduzione riservata)

